



Ord n° 8/17
SIGP N° Ord 60/17
Cron. 1799/17

Ufficio del Giudice di Pace di Alessandria

Ordinanza ex art. 13 D. L.vo 150/2011

*

Il Giudice di Pace di Alessandria, Dr. Mario Setragno, ha pronunciato fuori udienza la seguente ordinanza, a scioglimento della riserva assunta in pari data.

Il giudice,

letto il ricorso depositato in data 6.04.2017 da [REDACTED], con l'avvocato Alessandro Praticò,

rilevato che parte ricorrente ha impugnato il Decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Alessandria, datato 20.03.2017, che parte resistente non si è costituita nè ha fatto pervenire controdeduzioni;

considerato che il ricorso si fonda su rilievi riguardanti la violazione degli articoli 7 e 35 del Decreto legislativo 25/2008, dell'articolo 19 quarto comma del Decreto legislativo 150/2011 e dell'articolo 5 comma sesto del Decreto legislativo 26/98, essendo stata disposta l'espulsione di un richiedente protezione internazionale, prima che la sua domanda fosse decisa con provvedimento definitivo.

Tutto ciò premesso, la domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.

Se è pur vero che la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino ha negato l'attribuzione dello status di asilo politico ovvero di protezione sussidiaria, nonché l'esistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno per motivi umanitari e che, in data 14.10.2015, con ordinanza, il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso proposto dall'odierno ricorrente avverso il provvedimento della Commissione territoriale, è altrettanto vero che, prima dello spirare del termine per appellare la richiamata ordinanza, e prima, cioè, che la domanda fosse decisa con provvedimento giurisdizionale irrevocabile, è stato emesso il decreto di espulsione da parte della Prefettura di Alessandria.

Con ricorso iscritto al n.226/17, ed udienza fissata per il 6.11.2017, poi, l'odierno ricorrente ha effettivamente interposto appello, avanti la Corte d'Appello di Torino, avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Deve pertanto escludersi, quindi, che prima dell'appello avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, ed in pendenza del termine per presentarlo, il decreto di espulsione possa essere assunto, fino alla definizione del procedimento avanti l'Autorità Giudiziaria, così come deve escludersi che l'ordinanza impugnata possa assumere efficacia esecutiva, quanto al rigetto della domanda di protezione. Parte resistente, del resto, non si è costituita nella presente procedura, e non ha fornito conseguentemente documenti che in qualche modo possano confutare l'eccezione svolta dal ricorrente.

PQM

il Giudice di pace di Alessandria, in accoglimento del ricorso depositato in data 6.04.2017 da [REDACTED], con l'avvocato Alessandro Praticò,

revoca


il Decreto di espulsione emesso in data 20.03.2017 dal Prefetto di Alessandria ed ogni atto conseguente.

Dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche a mezzo telefax.

Alessandria, 24.04.2017.

Il Giudice di Pace
Dr. Mario Setragno



28/04/17
MASSIMO FUCI
Dott. Massimo BILLORE